CAMERA DEI DEPUTATI N. 2011

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FRANCHI

Presentata il 28 gennaio 1965

Estensione al territorio del comune di Gorizia dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, recante norme integrative per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, prevede l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole industrie che vengano a costituirsi nel territorio dei comuni aventi popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e riconosciuti località economicamente depresse.

È chiaro che questo provvedimento ha contribuito al progresso delle attività artigiane e industriali particolarmente nelle zone e nei territori periferici, lontani dalle grandi linee di comunicazione, dove, cioè, senza l'intervento rappresentato dal citato articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sulle esenzioni fiscali, difficilmente si sarebbe verificato un processo di sviluppo economico.

In queste zone molto spesso si sono verificati investimenti esterni e sono affluiti capitali che mai si sarebbero indirizzati in questo senso senza i citati provvedimenti.

Se queste affermazioni sono valide, come riteniamo che siano, pensiamo che sia del tutto giustificata e sostenibile la proposta che presentiamo, quella di estendere i benefici dell'esenzione, che si trasformano in un efficace incentivo, al territorio del comune di Gorizia.

Daremmo prova di scarsa senbilità e recheremmo offesa agli onorevoli colleghi, se volessimo dettagliatamente rinnovare l'esposizione della grave situazione della città di Gorizia, nei confronti della cui rinascita economica non possiamo certo considerare sufficienti le provvidenze della « Zona franca » (leggi 1° dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, n. 1226), né possono valere le miracolistiche prospettive di una Regione nata male e priva di ogni possibilità d'intervento ai fini di un serio sviluppo economico e sociale.

Gorizia ha visto diminuire il territorio della sua circoscrizione provinciale in maniera spaventosa e basterebbe questa constatazione a documentarne le condizioni, ma se aggiungiamo ad essa la valutazione, obbiettiva quant'altre mai, della vicinanza immediata di un confine, il cui peso, quanto meno psicologico, non è certo idoneo a favorire il sorgere di iniziative a vasto respiro e soprattutto l'intervento di capitali esterni, avremo la raffigurazione esatta di quelle che sono le prospettive di questa città che ha l'orgoglio di essere italiana esclusivamente per volontà dei suoi cittadini.

Estendendo al territorio del comune di Gorizia i benefici dell'articolo 8 della legge

29 luglio 1957, n. 635 - integrandoli con un particolare riconoscimento anche alle aziende già esistenti che si assumano l'onere dell'ampliamento e dell'ammodernamento su vasta scala degli impianti - non risolveremo tutti i problemi di quella città, ma faremo, senza alcun dubbio, un passo avanti: offriremo a quelle popolazioni delle possibilità e delle prospettive per investimenti di provenienza esterna, ma anche e soprattutto per investimenti locali; creeremo, in sostanza le premesse perché Gorizia possa riprendere respiro, svilupparsi e mantenere la sua insostituibile funzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato con legge 13 giugno 1961, n. 526, sono estesi al territorio del comune di Gorizia.

Il riconoscimento di località economicamente depressa è esteso al territorio del comune di Gorizia senza la deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

L'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito è concessa, per il territorio del comune di Gorizia, anche alle imprese artigiane e alle piccole industrie già esistenti che provvedano al rinnovo ed all'ampliamento degli impianti.